

REGOLAMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTÀ

INDICE

| | | |
|---|--|---------|
| ART. 1 | OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE | pag. 2 |
| CAPO I. PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTÀ | | |
| ART. 2 | SALVAGUARDIA DEGLI ALBERI | pag. 2 |
| ART. 3 | CLASSI DI GRANDEZZA E ZONE DI RISPETTO DEGLI ALBERI | pag. 3 |
| ART. 4 | TIPOLOGIE DI INTERVENTI | pag. 3 |
| CAPO II. ALBERI DI PROPRIETÀ COMUNALE | | |
| ART. 5 | ABBATTIMENTI E COMPENSAZIONI | pag. 4 |
| ART. 6 | POTATURE | pag. 6 |
| ART. 7 | ZONE DI RISPETTO | pag. 6 |
| ART. 8 | ALBERI LUNGO LA VIABILITÀ PUBBLICA | pag. 7 |
| ART. 9 | LAVORI IN PRESENZA DI ALBERI | pag. 7 |
| ART. 10 | AREE DI CANTIERE | pag. 9 |
| CAPO III. ALBERI NON DI PROPRIETÀ COMUNALE | | |
| ART. 11 | INTERVENTI SU ALBERI NON DI PROPRIETÀ COMUNALE | pag. 9 |
| ART. 12 | SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) | pag. 10 |
| ART. 13 | TERMINI DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE DELL'ATTIVITÀ – PROROGA | pag. 10 |
| ART. 14 | ULTIMAZIONE DELL'ATTIVITÀ – VARIANTI IN CORSO D'OPERA | pag. 11 |
| ART. 15 | ACCERTATA CARENZA DI REQUISITI E PRESUPPOSTI – INTERVENTI REALIZZATI IN ASSENZA DI SCIA O IN DIFFORMITÀ DALLA STESSA | pag. 11 |
| ART. 16 | INTERVENTI NELL'AMBITO DI ATTIVITÀ EDILIZIA | pag. 12 |
| ART. 17 | INTERVENTI URGENTI | pag. 12 |
| ART. 18 | MESSA A DIMORA DI NUOVI ALBERI PRIVATI | pag. 12 |
| CAPO IV. TUTELE FITOSANITARIE | | |
| ART. 19 | DIFESA FITOSANITARIA | pag. 13 |
| CAPO V. SANZIONI | | |
| ART. 20 | SANZIONI | pag. 13 |

ALLEGATO 1. ELENCO DELLE SPECIE PIÙ COMUNI DI ALBERI CON INDICATE LE DIVERSE CLASSI DI APPARTENENZA

Art. 1.
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le azioni che riguardano la gestione, la conservazione e il miglioramento qualitativo e quantitativo del patrimonio arboreo della città di Firenze.
2. L'ambito di applicazione riguarda l'intero territorio comunale.
3. Con l'approvazione del presente regolamento è abrogato il Regolamento per la Tutela del Patrimonio Arboreo ed Arbustivo della Città approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.380/342 del 1991, il relativo Disciplinare attuativo approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.5615/1898 del 1991 e n.4919 del 1992 e in ultimo modificato con deliberazione di Giunta Comunale n.79 del 2013, e ogni altro atto o provvedimento in materia.

CAPO I
PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTÀ

Art. 2.
SALVAGUARDIA DEGLI ALBERI

1. Su tutto il territorio comunale devono essere salvaguardati:
 - a) gli alberi, piantati o spontanei, aventi circonferenza al colletto, misurata a terra "vuoto per pieno" sopra corteccia, superiore a 30 cm;
 - b) gli alberi di nuovo impianto inseriti in progetti di sistemazione, anche di circonferenza inferiore alle misure di cui alla lettera a);
 - c) gli alberi policormici (con tronco che si divide in più fusti dal colletto) se almeno uno di essi raggiunge i 20 cm di diametro, misurato a 130 cm di altezza da terra;
 - d) tutte le piante poste a dimora a seguito di specifico atto abilitativo in sostituzione di alberi abbattuti, anche se non raggiungono le dimensioni sopra indicate.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
 - a) i soggetti radicati in vaso o contenitore fuori terra amovibile;
 - b) i soggetti radicati in contesto produttivo agricolo-vivaistico, sempre che la loro presenza sia direttamente riferibile a queste attività;
 - c) i soggetti di specie a potenziale sviluppo arboreo, ma allevati e mantenuti a siepe, nei quali le dimensioni dei singoli elementi non eccedono quelle previste dal presente articolo;
 - d) i soggetti appartenenti a specie arboree infestanti e invasive, come ad esempio *Ailanthus altissima* (ailanto) e *Robinia pseudoacacia* (robinia).
3. I soggetti di cui al comma 1 sono sottoposti ai vincoli previsti dagli articoli del presente regolamento relativi all'abbattimento, alla potatura e ai lavori di scavo. Ai fini del presente regolamento, le palme sono equiparate agli alberi.

4. Alle alberature dichiarate monumentali, di interesse paesaggistico-ambientale e storico-culturale oggetto di tutela ai sensi di leggi nazionali e regionali si applica la particolare disciplina prevista da dette normative.

Art. 3.

CLASSI DI GRANDEZZA E ZONE DI RISPETTO DEGLI ALBERI

1. Gli alberi si dividono per specie in tre classi di grandezza in base all'altezza che possono raggiungere in natura a maturità, come riportato nella Tabella I.

Tabella I. Classi di grandezza degli alberi

| CLASSE DI GRANDEZZA | ALTEZZA DELLE PIANTE A MATURITA' |
|----------------------------|---|
| a) I grandezza | > 16 metri |
| b) II grandezza | 10-16 metri |
| c) III grandezza | < 10 metri |

2. Nell'Allegato 1 è riportato un elenco delle specie arboree più comuni con indicate le diverse classi di appartenenza.
3. La zona di rispetto degli alberi (ZRA), basata sullo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, è definita dalla circonferenza a terra avente come centro il fusto dell'albero secondo lo schema riportato nella Tabella II.

Tabella II. Zone di rispetto degli alberi

| CLASSE DI GRANDEZZA | RAGGIO IN METRI |
|------------------------------------|------------------------|
| I grandezza (altezza > 16 metri) | 4 |
| II grandezza (altezza 10-16 metri) | 3 |
| III grandezza (altezza < 10 metri) | 2 |

Art. 4.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI

1. Gli interventi sugli alberi, che se di proprietà comunale sono eseguiti dagli uffici comunali in amministrazione diretta o tramite ditte esterne, consistono in:
- a) Manutenzione ordinaria:** interventi di cura colturale che hanno il carattere della ripetizione periodica e che sono finalizzati al mantenimento funzionale del soggetto e a garantire la sicurezza del sito, anche attraverso la rimozione delle piante malate o morte o pericolose per l'incolumità pubblica;

- b) **Manutenzione straordinaria:** interventi ciclici di cura colturale, di natura pluriennale, definiti nell'ambito dei piani e programmi pluriennali di gestione del verde, finalizzati alla riconfigurazione della forma sia di tipo individuale che complessivo nell'ambito del mantenimento della sicurezza del sito. Rientrano in questa categoria i piani di sostituzione e incremento del patrimonio arboreo;
 - c) **Riassetto strutturale:** interventi di riassetto sia del sistema che della tipologia di specie vegetali, o della sua organizzazione spaziale, che presuppongono la pianificazione e riprogettazione del sito. Rientrano in questa categoria gli interventi ricompresi nei progetti di realizzazione di opere pubbliche;
 - d) **Interventi di urgenza:** sono interventi dovuti a cause accidentali e non programmabili quali eventi meteorici straordinari, schianti accidentali, fenomeni dovuti a incendi, che perciò presuppongono interventi di messa in sicurezza.
2. Gli interventi sugli alberi di proprietà comunale progettati e realizzati da uffici diversi dalla Direzione Ambiente devono essere elaborati di concerto con quest'ultima, attraverso l'inclusione nei gruppi di progettazione e direzione lavori di tecnici esperti in materia.
 3. I progetti di iniziativa privata per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomuto oneri, che prevedono interventi sugli alberi, devono acquisire il parere preventivo della Direzione Ambiente.

CAPO II ALBERI DI PROPRIETÀ COMUNALE

Art. 5. ABBATTIMENTI E COMPENSAZIONI

1. L'abbattimento di alberi di proprietà comunale avviene:
 - a) nell'ambito dei piani di sostituzione e incremento del patrimonio arboreo o dei progetti di realizzazione di opere pubbliche approvati dall'Amministrazione, previo ottenimento, ove occorrenti, dei pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari per poter eseguire interventi in aree sottoposte a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale;
 - b) nei casi di immediata urgenza o nei casi in cui, a seguito di un controllo, sia stata ritenuta necessaria la rimozione, mediante adozione, da parte dell'ufficio competente per territorio, di provvedimento motivato riguardante i soggetti arborei interessati;
 - c) nei casi di somma urgenza, mediante la redazione di specifico verbale ai sensi della normativa vigente in materia;
 - d) in tutti gli altri casi ove sia necessario a seguito di motivato provvedimento.
2. Nelle situazioni d'urgenza riguardanti l'abbattimento di alberi tutelati ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 42/2004, il provvedimento motivato di abbattimento o il verbale di somma urgenza devono dare atto della contestuale comunicazione alla Soprintendenza ai sensi dell'art.27 dello stesso decreto.

3. Costituiscono motivi di abbattimento ai sensi del presente articolo:
 - a) gli stati di pregiudizio per la pubblica incolumità;
 - b) la tutela fitosanitaria;
 - c) lo stato vegetativo irrimediabilmente compromesso;
 - d) il danneggiamento grave di fabbricati, infrastrutture e sottoservizi;
 - e) la necessità di diradamento di gruppi arborei troppo fitti, nella misura strettamente indispensabile alla sopravvivenza dei soggetti migliori;
 - f) le esigenze di natura architettonica e paesaggistica, o derivanti dall'aggiornamento di assetti urbani.
4. Agli abbattimenti, nel rispetto di piani e programmi dell'Amministrazione, segue la messa a dimora di nuovi alberi costituenti verde compensativo, in tempi compatibili con i cicli vegetativi delle piante. I reimpianti devono avvenire previo ottenimento dei pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati eventualmente necessari per poter eseguire interventi in aree sottoposte a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, fatti salvi i casi in cui la messa a dimora degli alberi è finalizzata esclusivamente alla ricostituzione della situazione preesistente, senza alterazioni dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore dei beni.
5. Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti in loco, salvo i casi in cui gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio, per malattie o per mancanza di condizioni idonee. Nel caso dei piani di sostituzione e incremento del patrimonio arboreo o dei progetti di realizzazione di opere pubbliche, la posizione dei nuovi alberi è stabilita all'atto della progettazione.
6. Le specie da impiegare per i nuovi impianti dovranno essere scelte tenendo conto delle caratteristiche del contesto, di eventuali vincoli di natura storico-artistica o paesaggistica-ambientale gravanti sul sito, e dovranno tassativamente escludere le specie arboree infestanti e invasive. La piantumazione di alberi deve avvenire tenendo conto delle specie con pollini non allergizzanti come da raccomandazioni della Società Italiana di Allergologia, Asma ed Immunologia Clinica (SIAAIC).
7. Nel caso di alberature stradali, allo scopo di dare adeguata protezione contro gli urti accidentali ed evitare il costipamento del terreno dovuto al passaggio o al parcheggio di veicoli d'ogni genere, è obbligatoria la salvaguardia della base dei fusti e dell'area di terreno permeabile ad essi immediatamente circostante.
8. Quale contributo al miglioramento urbano, il Comune potrà individuare all'interno di parchi, giardini e aree verdi pubbliche appositi spazi da destinare alla messa a dimora di alberi con oneri a carico di cittadini, imprese o associazioni per finalità celebrative o commemorative. Gli interventi potranno essere eseguiti previa autorizzazione della Direzione Ambiente e previo ottenimento dei pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati eventualmente necessari per poter eseguire interventi in aree sottoposte a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale.
9. È fatto salvo quanto stabilito da leggi e regolamenti in materia di sponsorizzazioni.

Art. 6.
POTATURE

1. Tutte le operazioni di potatura, di qualunque tipo, sono dirette principalmente a mantenere o ripristinare lo stato di equilibrio della pianta, a garantirne lo sviluppo razionale e funzionale e ad assicurarne le migliori condizioni vegetative e di stabilità.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, le operazioni di potatura sono ammesse, in ambiente urbano, per rimuovere quelle porzioni di chioma che rappresentano un ostacolo per la circolazione stradale, che causano danni a edifici e infrastrutture in quanto eccessivamente ravvicinate agli stessi o che interferiscono con gli impianti elettrici e semaforici già esistenti e con la cartellonistica stradale, così come previsto dalle vigenti normative relative alla circolazione stradale, nonché con tutte le reti tecnologiche presenti in prossimità degli alberi, oltre che per riequilibrare e porre in sicurezza soggetti che hanno subito danneggiamenti all'apparato radicale e che presentano danni alla struttura epigea determinati da agenti patogeni.
3. Le operazioni di potatura devono avvenire nel rispetto delle linee guida per l'esecuzione delle potature degli alberi in ambiente urbano redatte dal Comune di Firenze in collaborazione con l'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Firenze.

Art. 7.
ZONE DI RISPETTO

1. Si definisce Zona di Rispetto dell'Albero (ZRA) l'area alla base della pianta in cui sono vietati tutti gli interventi che possono causare deperimento o morte della stessa o che possono in qualche modo metterne a rischio il normale sviluppo, quali:
 - a) l'impermeabilizzazione del suolo all'aria e all'acqua, anche per costipamento, di una superficie superiore al 50% della ZRA con salvaguardia comunque di quanto prescritto nella Tabella III;
 - b) l'esecuzione di riporti, di scavi e buche che comportino lesioni alle radici principali di sostegno, valutando caso per caso gli interventi necessari per la posa di nuove infrastrutture e/o la manutenzione di quelle esistenti;
 - c) lo spargimento entro la ZRA di qualsiasi sostanza nociva per la salute degli alberi e in particolare sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere e vernici, sostanze chimiche nocive, acque di scarico, pietre e materiali ferrosi;
 - d) l'uso improprio di prodotti diserbanti, lo spargimento di sale sulle superfici ghiacciate, con esclusione di quelle destinate al pubblico transito;
 - e) la combustione di sostanze di qualsiasi natura.
2. Le ZRA possono essere interessate dalla posa in opera di pavimentazioni superficiali permeabili, previo parere della Direzione Ambiente, a condizione che sia mantenuta un'area di terreno nudo, circostante il fusto, dell'ampiezza indicata in Tabella III.

Tabella III. Area di terreno nudo

| CLASSE DI GRANDEZZA | AMPIEZZA DELL'AREA DI TERRENO NUDO |
|------------------------------------|---|
| I grandezza (altezza > 16 metri) | 9 mq |
| II grandezza (altezza 10-16 metri) | 5 mq |
| III grandezza (altezza < 10 metri) | 3 mq |

Art. 8.

ALBERI LUNGO LA VIABILITÀ PUBBLICA

1. La cartellonistica pubblicitaria e stradale non deve essere posizionata in modo tale da comportare danni alle alberature esistenti sia nella loro parte ipogea che epigea e alle aree verdi in genere, e da richiedere apposite potature.
2. Qualora, per motivi legati a norme sovraordinate, a esigenze di pubblica incolumità o ad oggettiva impossibilità fisica, non sia possibile rispettare le prescrizioni riportate all'articolo 7, la redazione di progetti di opere pubbliche su banchine esistenti dovrà avvenire nel massimo rispetto dei soggetti arborei esistenti e garantendo la massima permeabilità del terreno.
3. Il progetto dell'opera pubblica dovrà descrivere dettagliatamente le motivazioni che non rendono possibile il rispetto delle prescrizioni di cui sopra, prevedendo comunque un miglioramento della situazione esistente.

Art. 9.

LAVORI IN PRESENZA DI ALBERI

1. I lavori di scavo nelle aree di pertinenza degli alberi devono acquisire il parere dei competenti uffici.
2. Si definisce area di pertinenza di un albero quella superficie, comunque mai inferiore alla ZRA, di forma circolare avente per centro il fusto della pianta e di diametro:
 - a. Doppio a quello massimo della chioma nel caso di alberi di specie o varietà a portamento colonnare o fastigiato (cipresso, pioppo cipressino, carpino piramidale ecc...);
 - b. Uguale a quello massimo della chioma per alberi di specie o varietà a portamento globoso (leccio, tiglio ecc...) o comunque più espanso di quello precedente.
3. La richiesta di parere deve pervenire con anticipo di almeno quindici giorni, tale da consentire l'effettuazione del sopralluogo, l'agevole valutazione della richiesta e l'espressione formale del parere di competenza.
4. Il parere comprenderà le prescrizioni del caso, che potranno essere più stringenti in presenza di alberi di particolare pregio storico, ambientale o paesaggistico, o di soggetti arborei che presentino situazioni di rischio per la pubblica incolumità.

5. L'esecutore dei lavori deve informare l'ufficio competente ogni qualvolta si verifichi, all'atto pratico, una situazione diversa da quella autorizzata.
6. Qualora uno scavo e successivo riempimento possano aver prodotto lesioni all'apparato radicale di un soggetto arboreo, i tecnici della Direzione Ambiente possono richiedere di riaprire lo stesso per le necessarie verifiche del caso.
7. Gli scavi per la posa in opera di impiantistica tecnologica interrata (tubazioni, gas, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non danneggiare gli apparati radicali, il colletto e il fusto. Le radici più grosse dovranno essere sottopassate con le tubazioni mediante lavorazioni a mano o con aspiratore a risucchio, ed utilizzo di spingitubo senza provocare ferite e dovranno essere protette contro il disseccamento con juta regolarmente inumidita.
8. Gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare aperti per più di una settimana.
9. Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente o comunque mantenuti umidi. In alternativa, le radici saranno protette con un'apposita stuoia ed in ogni caso le stesse dovranno essere mantenute umide.
10. Nel caso di pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona delle radici dovranno essere coperte provvisoriamente con materiale isolante. I lavori di livellamento nell'area radicale devono essere eseguiti a mano.
11. Sono vietati nelle aree sottostanti e circostanti le piante, identificate come ZRA, o sulle piante stesse:
 - a) il versamento o spargimento di qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica, quali ad esempio sali, acidi, olii, carburanti, vernici, ecc., nonché il deposito di fusti o bidoni di prodotti chimici;
 - b) la combustione di sostanze di qualsiasi natura;
 - c) l'impermeabilizzazione del terreno con materiali di qualsiasi natura;
 - d) i lavori di scavo con mezzi meccanici nelle aree di rispetto degli alberi al fine di tutelare l'integrità degli apparati radicali; in tali zone sono permessi gli scavi a mano o con aspiratore o soffiatore, a condizione di non danneggiare le radici, il colletto e il fusto delle piante. In tale situazione le radici andranno poste in evidenza per evitarne il danneggiamento e qualora sia necessaria la loro rimozione questa dovrà essere effettuata con cesoie e motoseghe con taglio netto, su cui apporre idoneo disinfettante e cicatrizzante;
 - e) causare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta;
 - f) l'affissione diretta con chiodi, cavi, filo di ferro o materiale inestensibile di cartelli, manifesti e simili;
 - g) l'apposizione di cavi, fili, tiranti e quanto altro possa arrecare danno o alterare l'assetto della pianta;
 - h) il riporto ovvero l'asporto di terreno o di qualsiasi altro materiale nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali, l'interramento di inerti o di materiali di altra natura, qualsiasi variazione del piano di campagna originario;
 - i) il deposito di materiale di costruzione e lavorazione di qualsiasi genere nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali.

Art. 10.
AREE DI CANTIERE

1. Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danneggiamento ovvero qualsiasi attività che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità degli alberi.
2. Gli alberi presenti nei cantieri devono essere obbligatoriamente protetti a cura e spese del conduttore del cantiere stesso. La protezione dovrà interessare il fusto fin dal colletto attraverso l'impiego di tavole di legno o di altro idoneo materiale, poste intorno al tronco a formare una gabbia sull'intera circonferenza previa interposizione di una fascia protettiva di materiali cuscinetto (pneumatici o altro materiale).
3. In caso di necessità deve essere protetta anche la chioma dell'albero, in particolare qualora nel cantiere si utilizzino macchine con bracci mobili in elevazione.
4. I sistemi di protezione dovranno essere rimossi al termine dei lavori.
5. In corrispondenza dell'apparato radicale delle piante è vietato il transito di mezzi, fatta eccezione per i casi in cui vi sia una superficie pavimentata in prossimità dell'apparato radicale stesso.
6. Il costipamento e la vibratura sono vietati nelle zone di rispetto degli alberi.
7. Al conduttore del cantiere potranno essere richieste, a propria cura e spese, attività di monitoraggio, controlli di stabilità, prove di trazione e quanto altro ritenuto necessario a salvaguardia degli alberi, sia durante i lavori che per un periodo successivo alla conclusione degli stessi.

CAPO III
ALBERI NON DI PROPRIETÀ COMUNALE

Art. 11.
INTERVENTI SU ALBERI NON DI PROPRIETÀ COMUNALE

1. Gli alberi non di proprietà comunale contribuiscono, insieme agli alberi di proprietà comunale, alla composizione del patrimonio arboreo del territorio. Pertanto la gestione e la salvaguardia degli alberi di proprietà non comunale sono funzionali alla corretta gestione del territorio.
2. Gli interventi di abbattimento, espianto e capitozzatura di alberi non di proprietà comunale, ricadenti nei casi previsti all'art.2 comma 1, necessitano di idoneo titolo abilitativo e devono essere accompagnati da interventi compensativi adeguati. Questi ultimi devono interessare prioritariamente la stessa area di intervento, anche con valenza sostitutiva degli alberi in abbattimento, ma possono prevedere, previ concreti esami di fattibilità e specifici accordi fra le parti, anche soluzioni che travalichino i confini di proprietà, interessando lo stesso suolo pubblico.
3. Si considerano adeguati gli interventi asseverati da tecnico professionista di settore, finalizzati alla permanenza, allo sviluppo e alla qualità del patrimonio arboreo.
4. La compensazione ambientale deve essere realizzata in piena terra.

5. La piantagione di nuovi alberi deve avvenire sempre nel rispetto delle distanze dai confini stabilite dal Codice Civile, salvo diverso accordo tra le proprietà confinanti, dal D.Lgs. 285/1992 e dal DPR 495/1992, dal DPR 753/1980 e dai regolamenti comunali.
6. I proprietari e/o i conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale sono tenuti, in ottemperanza al vigente Regolamento di Polizia Urbana, alla potatura degli alberi e delle siepi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi, che nascondono la segnaletica o che comunque ne compromettano la leggibilità, che compromettano la vista di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.
7. Nel caso in cui gli alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o altri aventi titolo sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

Art. 12.

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)

1. Qualunque intervento di abbattimento o di capitozzatura su piante di proprietà non comunale ricadenti nel territorio del Comune di Firenze e oggetto di salvaguardia ai sensi dell'art.2 del presente regolamento, è subordinato al preventivo deposito di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Nessuna diversa comunicazione vale quale titolo abilitativo a intraprendere l'attività.
2. La disciplina generale della SCIA e le relative condizioni di validità ed efficacia sono definite dalla vigente normativa in materia di procedimento amministrativo (L.241/90).
3. Gli interventi su piante non di proprietà comunale soggetti a SCIA devono rispettare, oltre che le norme di tutela e di settore applicabili, tutte le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali comprese quelle del regolamento edilizio e del presente regolamento.
4. La SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al DPR n.445/2000, nonché della documentazione tecnica indicata dalla Direzione Ambiente.
5. La SCIA è inefficace qualora sia depositata in assenza dei pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari per poter eseguire interventi in aree sottoposte a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, o su alberi classificati come monumentali ai sensi della vigente normativa.
6. Con specifico atto o provvedimento è disciplinata l'attività di controllo delle SCIA, che dovrà essere svolta tenendo in debita considerazione l'entità e la natura degli interventi proposti, e il valore storico-artistico o paesaggistico-ambientale delle aree su cui gli stessi vengono eseguiti.

Art. 13.

TERMINI DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE DELL'ATTIVITÀ – PROROGA

1. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione e deve concludersi entro il termine di due anni dalla stessa.

2. Il termine di ultimazione dell'attività può essere prorogato solo per fatti estranei alla volontà dell'intestatario del titolo abilitativo. Sono riconosciute come tali, e danno quindi diritto alla proroga del termine di ultimazione, le seguenti fattispecie elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. sequestro penale del cantiere;
 - b. dichiarazione di fallimento dell'originario intestatario del titolo abilitativo in caso di acquisto del bene dalla curatela del fallimento;
 - c. ritrovamenti archeologici cui consegua un blocco dei lavori da parte della competente Soprintendenza;
 - d. impedimenti derivanti da eventi naturali eccezionali ed imprevedibili;
 - e. situazioni particolari in cui deve essere assicurata la prosecuzione di un servizio contemporaneamente all'esecuzione dell'attività e ciò non fosse prevedibile al momento del deposito della SCIA.
3. Il deposito della proroga e della documentazione attestante le condizioni legittimanti la stessa e la loro estraneità alla volontà dell'intestatario del titolo abilitativo, deve avvenire con le stesse modalità di presentazione della SCIA.

Art. 14.

ULTIMAZIONE DELL'ATTIVITÀ – VARIANTI IN CORSO D'OPERA

1. Al termine degli interventi deve essere depositata una comunicazione asseverata di ultimazione dell'attività, corredata di documentazione idonea a dimostrare l'asserita conformità ai contenuti della SCIA.
2. Le variazioni agli interventi comunicati possono essere realizzate solo dopo aver aggiornato la SCIA depositata e la documentazione a corredo della stessa, compresi gli eventuali pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, necessari per attività in aree sottoposte a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale.
3. È dovuto il solo deposito dello stato finale degli interventi, come effettivamente realizzati, per la mancata realizzazione di alcuni di essi, a condizione che ciò non infici il rispetto degli eventuali vincoli in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e la conformità urbanistico-edilizia del bene.

Art. 15.

ACCERTATA CARENZA DI REQUISITI E PRESUPPOSTI – INTERVENTI REALIZZATI IN ASSENZA DI SCIA O IN DIFFORMITÀ DALLA STESSA

1. Nei casi di accertata carenza di requisiti e presupposti, di interventi realizzati in assenza di SCIA o in difformità dalla stessa, l'Amministrazione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste

ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.

2. Ove il fatto non costituisca più grave reato, nei casi di falsa dichiarazione o attestazione circa l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui all'art.19 comma 1 della L.241/1990, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, l'Amministrazione procederà a comunicare il fatto alle competenti autorità per l'applicazione dell'art.19 comma 6 della medesima legge.

Art. 16.

INTERVENTI NELL'AMBITO DI ATTIVITÀ EDILIZIA

1. Allorché gli interventi su alberi non di proprietà comunale siano contestuali a interventi edilizi, il titolo abilitativo previsto dall'art.12 del presente regolamento dovrà essere allegato al titolo che legittima l'attività edilizia, nel rispetto di quanto previsto in materia dal regolamento edilizio comunale.

Art. 17.

INTERVENTI URGENTI

1. Gli interventi d'urgenza su alberi non di proprietà comunale finalizzati a rimuovere, anche su Ordinanza del Sindaco, uno stato di pericolo imminente per l'incolumità delle persone e/o evitare danni alle cose, sono eseguiti sotto la responsabilità personale del committente e sotto la supervisione tecnica di un professionista abilitato, e devono limitarsi all'eliminazione dell'effettivo pericolo.
2. Gli interventi d'urgenza devono essere accompagnati dal contestuale deposito di SCIA ai sensi dell'articolo 12, corredata della documentazione tecnica prevista in questi casi dall'atto o provvedimento di cui all'art.12 c.6. La SCIA è inefficace qualora non sia integrata, entro venti giorni dal deposito, della documentazione tecnica prevista per i casi ordinari, ed entro centoventi giorni dal deposito, dei pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari per poter eseguire interventi in aree sottoposte a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, o su alberi classificati come monumentali ai sensi della vigente normativa.
3. In caso di falsa attestazione, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la SCIA, circa l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 2 si applica quanto previsto dall'art.15 del presente regolamento.

Art. 18.

MESSA A DIMORA DI NUOVI ALBERI PRIVATI

1. Fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari applicabili, fra cui il Codice Civile, ai sensi del presente regolamento la messa a dimora volontaria di nuovi alberi in giardini e parchi non di proprietà comunale è liberamente consentita. È vietata la messa a dimora di specie arboree infestanti e invasive.

CAPO IV TUTELE FITOSANITARIE

Art. 19. DIFESA FITOSANITARIA

1. La difesa fitosanitaria si attua secondo le normative specifiche a livello nazionale e regionale, che possono prevedere forme di lotta obbligatoria, preventiva e/o curativa, ad opera del proprietario/gestore, con adempimenti e sanzioni in caso di loro inosservanza. A tale scopo è di riferimento il Servizio Fitosanitario della Regione Toscana, cui compete un ruolo attivo di supervisione, oltre che di autorizzazione, degli interventi sia di potatura che di abbattimento di alberi.
2. Nel territorio comunale sono comunque incentivate tutte le forme di lotta alle malattie degli alberi pubblici e privati, provocate da insetti, funghi, batteri e virus, comprese quelle indirette, volte cioè alla buona pratica colturale delle piante e in sinergia col loro miglioramento genetico.
3. In ogni caso, anche laddove non sia prevista lotta obbligatoria per legge, è necessario un qualificato monitoraggio e l'eventuale diagnosi precoce delle infestazioni e delle patologie tramite consulenza tecnica specializzata, al fine di porre in atto tempestivamente i rimedi previsti da norme di settore o dalla buona prassi.

CAPO V SANZIONI

Art. 20. SANZIONI

1. Le sanzioni amministrative di cui al presente regolamento vengono irrogate ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs. 267/2000.
2. Fatte salve le responsabilità connesse a comportamenti penalmente rilevanti, chiunque contravviene alle disposizioni del presente regolamento è punito con le sanzioni previste con specifico atto o provvedimento attuativo, commisurate alla gravità del danno.
3. La gravità del danno sarà valutata da tecnici competenti dell'Amministrazione Comunale.

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE SPECIE PIÙ COMUNI DI ALBERI CON INDICATE LE DIVERSE CLASSI DI APPARTENENZA

ALBERI DI I GRANDEZZA

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Acer platanoides | (acero riccio) |
| Acer pseudoplatanus | (acero di monte) |
| Aesculus hippocastanum | (ippocastano) |
| Cedrus atlantica | (cedro dell'Atlante) |
| Cedrus deodara | (cedro dell'Himalaya) |
| Celtis australis | (bagolaro) |
| Cupressus sempervirens | (cipresso comune) |
| Ginkgo biloba | (ginkgo) |
| Juglans regia | (noce) |
| Liriodendron tulipifera | (liriodendro) |
| Pinus pinea | (pino domestico) |
| Platanus x acerifolia | (platano) |
| Populus alba | (pioppo bianco) |
| Populus nigra | (pioppo nero) |
| Quercus cerris | (cerro) |
| Quercus ilex | (leccio) |
| Quercus robur | (farnia) |
| Salix alba | (salice bianco) |
| Salix fragilis | (salice fragile) |
| Tilia x europaea | (tiglio europeo) |
| Washintonia filifera | (washintonia) |

ALBERI DI II GRANDEZZA

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Acer campestre | (acero campestre) |
| Alnus glutinosa | (ontano nero) |
| Fraxinus orno | (orniello) |
| Gledischia triaacanthos | (gledischia) |
| Magnolia grandiflora | (magnolia) |
| Prunus avium | (ciliegio) |
| Quercus pubescens | (roverella) |
| Ulmus minor | (olmo campestre) |

ALBERI DI III GRANDEZZA

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Acacia dealbata | (mimosa) |
| Chamaerops humilis | (palma nana) |
| Cercis siliquastrum | (albero di Giuda) |
| Diospyros kaki | (diospero) |
| Laburnum anagyroides | (maggiociondolo) |
| Ligustrum ovalifolium | (ligustro) |
| Mespilus germanica | (nespolo) |
| Morus alba | (gelso bianco) |
| Morus nigra | (gelso nero) |

| | |
|------------------|---------------------------|
| Olea europaea | (olivo) |
| Prunus armeniaca | (albicocco) |
| Prunus domestica | (susino) |
| Prunus dulcis | (mandorlo) |
| Sorbus aucuparia | (sorbo degli uccellatori) |
| Taxus baccata | (tasso) |